

N. PAC	2007 - 034
PROTOCOLLO N.	760 del 30.03.2007
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.-
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore carni bovine - Reg.to (CE) n. 317/2007 della Commissione del 23 marzo 2007 che modifica il Reg.to (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata.

Richiamasi attenzione sulla [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 84/2007](#) che a pag. 4 pubblica il Reg.to (CE) n.317/1007, concernente l'oggetto, in applicazione a decorrere dal 1° luglio 2007, tuttavia la modifica dell'art. 5 del Reg.to (CE) n. 936/97 si applica dal 1° aprile 2007.

Si riportano, qui di seguito, le modifiche del Reg.to (CE) n. 936/97 che più direttamente interessano le dogane:

1) All'art. 1, il testo del parag. 1 è stato sostituito dal seguente:

«1. Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominato “periodo contingente”, i seguenti contingenti tariffari:

- 60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4002,
- 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4001.

Ai fini dell'imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.»

2) All'art. 4, il testo della lettera c) è stato sostituito dalla seguente:

«c) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è

contrassegnata con una crocetta la menzione “si”. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;»

3) Il testo dell’art.5 (in applicazione dal 1° aprile 2007) è stato sostituito dal seguente:

«1. La domanda di titolo di cui all’articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingente.

In deroga all’art. 5, paragr.1, del Reg.to (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d’ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

2. ...(*omissis*).

3. I titoli di importazione sono rilasciati il quindicesimo giorno di ogni mese.

Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.»

4) il testo dell’art.10 è stato sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’art. 2, lettera f), del presente regolamento si applicano le disposizioni del Reg.to (CE) n. 1445/95 e dei Reg.ti della Commissione (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, e all’articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e del capitolo III del regolamento (CE) n. 1301/2006.»

Ad ogni buon fine si invita alla consultazione del Reg.to (CE) n. 317/2007 che potrà essere visualizzato cliccando sulla [Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 84/2007](#).

Si prega di informare gli uffici dipendenti e gli operatori interessati.

Il Direttore dell’Ufficio  
Giorgio Angelici